

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 048/CFA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 24 aprile 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III), LETTERA A) PUNTO 2) DEL C.U. N. 143/A DEL 6 MAGGIO 2014 E DELLA DELIBERA F.I.G.C. N. 497/CF DEL 27 MAGGIO 2014, ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. LAURENZA NICOLA - NOTA N. 6258/242 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015)

La C.F.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO Sig. LAURENZA NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III), LETTERA A) PUNTO 2) DEL C.U. N. 143/A DEL 6 MAGGIO 2014 E DELLA DELIBERA F.I.G.C. N. 497/CF DEL 27 MAGGIO 2014 - NOTA N. 6258/242 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015).

La C.F.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Laurenza Nicola, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Maurizio Greco, Avv. Italo Pappa - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DEL CALCIO BRESCIA S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 5 AL SIG. RAGAZZONI LUIGI;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO**

DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL SUO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85 N.O.I.F., LETT. B),

• **PARAGRAFO VII) E ALLA DELIBERA F.I.G.C. N.497/CF DEL 27 MAGGIO 2014, RECANTE PROROGA DEL TERMINE DAL 16 OTTOBRE 2014 AL 17 NOVEMBRE 2014, IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 6253/369 PF14-15 SP/BLP DEL 19.2.2015);**

• **PARAGRAFO VII), IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6262/461 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015);**

• **PARAGRAFO VI), IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6268/462 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015).**

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Brescia S.p.A. di Brescia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Dott. Umberto Maiello, Dott. Salvatore Mezzacapo - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. FOTI PASQUALE, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6575/480 PF14-15 SP/GB DEL 25.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015)

La C.F.A. respinta la domanda di rinvio in quanto intempestiva e non documenta, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. DENNIS PATRICK BINGHAM, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C, PAR. VII) DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6661/473 PF14-15 SP/GB DEL 27.2.2015) - (NOTA N. 6666/474 PF14-15 SP/GB DEL 27.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Monza Brianza 1912 di Monza (Monza-Brianza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IV° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Alessandro Zamponi - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. PERPIGNANO GIUSEPPE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C, PAR. VI DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6520/477 PF14-15 SP/BLP DEL 24.2.2015); PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C, PAR. VII DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6514/476 PF14-15 SP/BLP DEL 24.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 9.4.2015).

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Barletta Calcio s.r.l. di Barletta (Barletta-Andria-Trani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. GIUSEPPE PERPIGNANO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ,**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PAR. VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8203/573 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015); PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. A), PAR. VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8204/574 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Barletta Calcio s.r.l. di Barletta (Barletta-Andria-Trani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 24 aprile 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio